



REGOLAMENTO SOCIALE

(Gennaio 2013)

Il presente Regolamento tende ad assicurare una frequenza proficua e ordinata ai Soci e Frequentatori dei locali, degli spazi e delle strutture del CIM. Coloro che non si attenessero alle norme del presente Regolamento saranno responsabili dei danni eventualmente provocati.

FREQUENTAZIONE

Art. 1 L'accesso alla Sede Sociale e agli impianti, secondo gli orari stagionali predisposti dal Consiglio Direttivo, è rigorosamente riservato agli interessati agli sport equestri (Soci, Frequentatori della scuola e Accompagnatori).

I non Soci avranno accesso ai locali sociali e agli impianti solo in via eccezionale a discrezione della Direzione.

Saranno allontanati tutti coloro che intendessero frequentare il CIM per scopi diversi dall'attività equestre o che tenessero comportamenti non consoni.

Art. 2 Il Consiglio Direttivo stabilisce una Quota Associativa annua per i Soci, una Quota annua ridotta per i Frequentatori della scuola e una Quota Accompagnatori annua ridotta per gli eventuali accompagnatori dei Soci minorenni.

I Soci e i loro eventuali Accompagnatori iscritti nel corso dell'anno pagano i dodicesimi della Quota relativi ai mesi restanti. I Frequentatori della scuola iscritti nel corso dell'anno pagano la Quota intera al momento dell'iscrizione e una quota pari ai soli dodicesimi restanti, all'inizio dell'anno successivo.

Art. 3 La praticabilità degli impianti è a giudizio insindacabile della Direzione o degli istruttori.

Art. 4 Il personale dipendente riceve disposizioni esclusivamente dalla Direzione. I Soci devono astenersi dall'impartire istruzioni direttamente al personale. Ogni eventuale rilievo dovrà essere fatto alla Direzione o agli istruttori.

Art. 5 Il CIM non assume alcuna responsabilità per furti, smarrimenti o per danni a indumenti, finimenti, selle, oggetti, mezzi di trasporto ecc. di proprietà dei Soci, dei Frequentatori e degli Accompagnatori nelle aree del CIM e nei concorsi fuori sede. Il CIM si fa carico dei furti delle selle e dei finimenti avvenuti con scasso e in ore notturne dalle sellerie CIM in cui gli stessi sono custoditi. Tutte le scuderie e sellerie sono dotate di impianto di antifurto ma i cavalli scuderizzati non sono assicurati dal CIM sul furto e incendio. I Soci che desiderassero tale copertura dovranno provvedere in proprio.

Art. 6 Biciclette, motocicli, motociclette e automobili dovranno essere lasciati nelle apposite zone di parcheggio. I motocicli, oltrepassato l'ingresso, dovranno essere condotti a mano o comunque a motore spento. Le motociclette e le auto dovranno procedere a passo d'uomo. Tutti dovranno comunque dare la precedenza ai cavalli in movimento.

Art. 7 È vietato:

- a) l'accesso al CIM di cani e di qualsiasi altro animale o mezzo che possa disturbare amazzoni e cavalieri
- b) disturbare, in qualsiasi circostanza, con clamori, intemperanze o altre manifestazioni non consone al decoro dell'ambiente
- c) tenere atteggiamenti non adeguati alla dignità del CIM
- d) arrecare danni a locali, impianti, mobili, piante, attrezzature, ecc. patrimonio del CIM. Danneggiamenti dovuti a incuria o trascuratezza, saranno addebitati ai responsabili
- e) l'ingresso alle scuderie nei giorni di chiusura e negli orari di riposo, se non in particolari casi con l'autorizzazione della Direzione
- f) ai proprietari dei cavalli di effettuare operazioni di toelettatura e di tosatura, fonti di possibili incidenti ai Soci e agli animali
- g) pascolare i cavalli nelle aree adibite a verde inglese, eccettuate le zone consentite dalla direzione
- h) muovere i cavalli alla corda sui tappeti erbosi e nei maneggi
- i) entrare in campo ostacoli, se non per allenamento accompagnati dall'istruttore o con il suo consenso.

Art. 8 Il CIM non è in alcun modo responsabile di eventuali danni fisici occorsi ai cavalieri a seguito dell'attività equestre nelle strutture del Centro o in concorsi esterni e durante le lezioni della scuola. Né il CIM ha assicurazioni proprie per danni ai cavalieri derivanti dall'attività equestre.

I cavalieri dotati di tesserino FISE (obbligatorio) sono coperti dalla assicurazione della Federazione che copre le sole infermità permanenti da infortunio ma non le cure mediche, a meno delle estensioni assicurative sottoscritte dai cavalieri con la stessa FISE.

SCUDERIZZAZIONE DEI CAVALLI

Art. 9 Il rimborso spese mensile per il mantenimento di un cavallo, fissato annualmente dal Consiglio Direttivo, va pagato anticipatamente. I conti di fine mese vanno saldati entro e non oltre il 5 del mese successivo.

Art. 10 La quota di mantenimento di un cavallo comprende: la razione giornaliera di 10 kg di fieno, di 4 kg. di biada o mangimi vari; 2 balle settimanali da 21 kg di segatura o altro materiale idoneo per la lettiera; quanto necessario al governo del cavallo; uso degli impianti e servizi negli orari stabiliti; box individuale e sua pulizia; preparazione per la monta all'italiana. Sono escluse le spese di mascalcia, selleria, veterinaria, per medicine e cure mediche e per l'allenamento del cavallo.

Qualora il Socio proprietario desiderasse allontanarsi temporaneamente con il proprio cavallo, dovrà pagare la quota fissa per il fermo box stabilita dal Consiglio Direttivo per tutto il periodo di assenza.

Art. 11 Eventuali non Soci che richiedessero di tenere a pensione temporaneamente (per periodi inferiori ai sei mesi) i loro cavalli, saranno accettati compatibilmente con la disponibilità di box. In tal caso non verrà richiesta la Quota Sociale ma un rimborso spese di mantenimento maggiorato, stabilito dal Consiglio Direttivo.

Art. 12 Nel caso un Socio desiderasse in prova temporanea un cavallo per l'eventuale acquisto, ciò sarà possibile compatibilmente con la disponibilità di box. In tal caso verrà richiesto il rimborso spese di mantenimento stabilito dal Consiglio Direttivo in rapporto al numero di giorni di permanenza.

Art. 13 Coloro che intendessero tenere un cavallo in Fida Completa o in Mezza Fida dovranno necessariamente essere Soci. Il rimborso spese di mantenimento sarà quello stabilito dal Consiglio Direttivo per i due casi.

Art. 14 Il cavallo scuderizzato deve avere le seguenti dotazioni:

- a) capezza da scuderia con nome e longhina
- b) bardatura completa
- c) due coperte da scuderia (una estiva e una invernale)

Art. 15 Il Consiglio Direttivo CIM si riserva il diritto insindacabile di modificare in qualsiasi momento l'assegnazione dei box e dell'artiere.

Art. 16 I cavalli scuderizzati sono assicurati, per quanto riguarda la RC, l'incendio, il furto dei finimenti, con la polizza dell'Assicurazione già in essere presso il CIM e compresa nella quota annuale, indipendentemente da polizze personali preesistenti. Le polizze CIM possono essere visionate, se richiesto, dai proprietari dei cavalli.

Art. 17 La scuderizzazione di un cavallo può essere disdetta in ogni momento da parte dei Soci, con il preavviso di un mese. Il CIM si avvale del diritto di ritenzione del cavallo e dei finimenti qualora il proprietario intendesse lasciare il Centro prima di aver saldato le pendenze.

Art. 18 Il CIM non è in alcun modo responsabile per i danni che dovessero derivare al cavallo durante lo stazionamento nei box, così come durante l'attività equestre e nel corso delle operazioni di addestramento, cura e governo.

Art. 19 Il CIM si riserva di chiedere il rimborso dei danni causati dai cavalli di proprietà all'interno dei box e delle scuderie (mangiatoie, beverini, porte dei box, finestre ecc.)

Art. 20 I cavalli scuderizzati possono essere montati esclusivamente dal proprietario. In caso contrario il proprietario dovrà consegnare alla Direzione CIM una autorizzazione scritta con il nome del cavaliere prescelto. Tale cavaliere dovrà necessariamente essere Socio e, se partecipa a riprese della scuola, dovrà pagare le lezioni.

Art. 21 I Soci proprietari di cavalli scuderizzati utilizzano i loro cavalli in piena autonomia e senza l'assistenza di un istruttore. Un certo numero di lezioni gratuite riservate a Soci sono possibili, a discrezione degli istruttori e per condizioni particolari (preparazione dell'attività agonistica, allenamenti specifici dei cavalli, ecc.).

I Soci proprietari possono partecipare gratuitamente con i loro cavalli alle lezioni della scuola, purchè si adeguino alle istruzioni degli istruttori.

LEZIONI DI EQUITAZIONE

Art. 22 Il CIM organizza lezioni di equitazione in orari che variano stagionalmente e che vengono esposti in bacheca e sul sito web. Le lezioni hanno la durata di 45 minuti e devono essere prenotate. In caso di rinuncia, la lezione deve essere disdetta 24 ore prima, diversamente l'allievo sarà tenuto comunque al pagamento della stessa.

L'assegnazione del cavallo è affidata di volta in volta all'insindacabile giudizio dell'istruttore.

Art. 23 Sono obbligatori il cap (per i minorenni e sempre durante le lezioni di salto sia dei soci che degli allievi della scuola) e il frustino e l'uso di un abbigliamento decoroso e adeguato allo sport equestre.

È necessaria la tessera della Federazione (FISE) che il CIM provvede a fornire e a rinnovare annualmente.

Art. 24 Sono rigorosamente proibiti suggerimenti e consigli da parte di terzi e cavalieri durante lo svolgersi della ripresa.

È fatto preciso divieto di entrare in sezione dopo l'inizio della ripresa stessa se non con l'autorizzazione dell'istruttore.

Non è consentito l'ingresso ad alcuna persona nei maneggi durante le riprese salvo autorizzazione dell'istruttore.

L'istruttore non deve essere disturbato nello svolgimento delle sue mansioni.

Art. 25 Per i minori l'autorizzazione a montare dei genitori o di chi ne fa le veci è implicita nelle pratiche di iscrizione.

CONCORSI IPPICI

Art. 26 La partecipazione a manifestazioni esterne sarà concordata di volta in volta con la Direzione e gli istruttori. Le spese relative (trasporto, trasferta stalliere e trasferta accompagnatore) saranno addebitate ai partecipanti secondo quanto stabilito dal Consiglio Direttivo. Qualora il cavallo venisse alloggiato per qualche giorno sul posto, tali giornate non verranno scalate dalla quota di rimborso spese mensile, ma il cavallo riceverà la razione alimentare prevista.

Il CIM non si fa carico di furti e smarrimenti di indumenti, selle e finimenti durante i concorsi. La loro cura è esclusiva responsabilità dei cavalieri.

RECESSO DEI SOCI

Art. 27 Se il socio intende recedere dall'Associazione deve presentare formale dichiarazione di dimissioni al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto solo dopo la sua accettazione e comunque solo con lo scadere dell'anno solare in corso, purchè sia presentato almeno tre mesi prima. Il Consiglio Direttivo del CIM ha la facoltà di allontanare in qualsiasi momento i Soci non graditi, nel rispetto delle procedure contenute nello Statuto dell'Associazione.

VARIAZIONI AL REGOLAMENTO

Art. 28 In qualsiasi momento, con semplice avviso affisso in bacheca, il Consiglio Direttivo CIM potrà apportare variazioni, modifiche o aggiunte al presente regolamento sociale.

SCONTI PER I SOCI

Art. 29 I Soci hanno diritto a uno sconto del 10% sulle lezioni di equitazione con i cavalli della scuola per loro e per i familiari diretti.

NORME GENERALI

Art. 30 Il CIM Centro Ippico Milanese Associazione Sportiva Dilettantistica in quanto tale è tenuto, con i suoi soci, al rispetto delle leggi vigenti che governano la vita delle Associazioni. La Direzione è a disposizione dei Soci per ogni chiarimento al riguardo.

Lo Statuto dell'Associazione è a disposizione in ufficio per i Soci che desiderassero prenderne visione.

